

1.



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **444** del 28/03/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: AEC/DEL/2017/00005

OGGETTO: Articolo 8 della l.r. 24/2015 "Codice del Commercio". Modifica regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10: Approvazione schema di regolamento.

L'anno 2017 addì 28 del mese di Marzo, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Raffaele Piemontese
V.Presidente	Antonio Nunziante		
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Anna Maria Curcuruto		
Assessore	Leonardo di Gioia		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Salvatore Negro		
Assessore	Domenico Santorsola		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.a Carmela Moretti



L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche, Artigianali e commerciali, riferisce quanto segue:

In applicazione dell'articolo 8 della l.r. 24/2015 "Codice del Commercio", la Regione Puglia ha approvato il R.R. n. 10 del 18 ottobre 2016 concernente "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie" che fissa, tra l'altro, i periodi e le date di vendita di fine stagione o saldi.

L'approvazione del regolamento è avvenuta con le procedure e le modalità previste dall'articolo 3 comma 2 della legge il quale prevede che i regolamenti attuativi della legge siano adottati dalla Giunta Regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nonostante l'ampia concertazione e la condivisione con tutto il partenariato e con i componenti dell'Osservatorio regionale del Commercio, in sede di prima applicazione del regolamento n.10/2016, si è acceso un vivace dibattito in relazione ad una delle novità introdotte dalla norma riguardante la minore durata del periodo dei saldi fissata in trenta giorni.

L'articolo 4, comma 5, del r.r. 10/2016 stabilisce, infatti, che "Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e per il periodo estivo dal primo sabato di luglio, per la durata di trenta giorni. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato."

La prima applicazione del regolamento è avvenuta nell'anno 2017 con i seguenti periodi: inizio dei saldi invernali il 5 gennaio e conclusione il successivo 3 febbraio, mentre per quelli estivi il periodo di durata è 1° - 30 luglio. La normativa previgente fissava al 28 febbraio e al 15 settembre rispettivamente l'ultimo giorno dei saldi invernali e quello dei saldi estivi.

Le imprese del commercio non hanno accolto favorevolmente tale novità, rappresentando che la durata così breve dei saldi, senza uno spostamento più avanti nel tempo della data di inizio, comporta l'effettuazione delle vendite "di fine stagione" quando le stagioni invernali ed estive sono ancora in corso. Tale circostanza spoglia, di fatto, tali vendite della reale finalità di esaurire alla fine della stagione le scorte di magazzino suscettibili di deprezzamento nel tempo.

Al fine di non compromettere l'efficacia delle vendite di fine stagione che rappresentano per commercianti e consumatori un evento importante, con DGR 2181/2016 la Giunta Regionale, in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del r.r. 10/2016, ha confermato, per l'anno 2017, la durata dei saldi prevista dalla previgente normativa, stabilendo al 28 febbraio la conclusione dei saldi invernali e al 15 settembre quella dei saldi estivi. Nel contempo le associazioni di categoria hanno chiesto un tavolo di approfondimento sull'argomento.

A tal fine, in data 1° febbraio u.s., l'Assessore al ramo ha riunito l'Osservatorio regionale del commercio ponendo all'ordine del giorno anche l'argomento in parola. Nel corso della riunione è stato chiarito che in materia di saldi e vendite di fine stagione la Regione Puglia ha recepito, fin dal 2011, la decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, con il documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24/03/2011, modificato con n. 3408/C11COM/CR del 07/07/2016, ha fornito un indirizzo unitario delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione che, pertanto, restano fissate nel rispetto di tale indirizzo unitario. La Regione, pertanto, non intende recedere da tale posizione condivisa con tutte le regioni.

A seguito di tale chiarimento, nel corso della riunione le associazioni hanno quindi chiesto di riportare la durata dei saldi nei termini previsti dalla previgente normativa e di avviare un percorso di analisi in seno all'Osservatorio per sperimentare soluzioni innovative finalizzate a dare un effettivo impulso ai consumi.



Handwritten signature

Per tutte le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di modifica del R.R. n. 10 del 18 ottobre 2016 concernente "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie", allegato al presente provvedimento quale parte integrante, concernente la modifica della durata dei saldi invernali ed estivi che si concludono rispettivamente il 28 febbraio e 15 settembre di ogni anno.

Copertura finanziaria
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di fare propria la relazione dell'assessore che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare lo schema di regolamento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, di modifica del R.R. n. 10 del 18 ottobre 2016 concernente "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie";
- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretario generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 44, comma 2, della l.r. n. 7/2004, come modificata dall'articolo 3 della l.r. 44/2014;
- di rinviare l'adozione definitiva del regolamento a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato articolo 44 della l.r. 7/2004, nonché dal regolamento interno per la "Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale" approvato con DGR n. 2484 del 23/11/2010.




Il Segretario Generale
 Il Segretario della Giunta
 della Giunta Regionale
 dott. DANIELA MORETTI

Il Presidente della Giunta
 dott. ANTONIO EMILIANO


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie


Il funzionario istruttore: Pietro Giulio Pantaleo 


La Dirigente della Sezione: Teresa Lisi 

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Prof. Ing Domenico Laforgia 

L'Assessore proponente
Loredana Capone 

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott.ssa CARMELA MORETTI




Codice CIFRA: AEC/DEL/2017/000

Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 *"Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie"*. Regolamento attuativo della L.R. 16 aprile 2015, n. 24, art. 3, comma 1, lett. e).

Il comma 5 dell'articolo 4 del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 è così sostituito:

"Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato".

Il presente allegato è composto di nr. 1 Pagina
La Dirigente della Sezione
Teresa Lisi



64

REGIONE PUGLIA
SEGRETARIATO GENERALE G.R.

La presente copia, composta da n°
facciate, è conforme all'originale depositato presso
il Segretariato Generale della G.R.

29 MAR 2017

Il Segretario Generale

Dott.ssa CARMELA MORETTI

Carmela Moretti



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 31/03/2017

